

TRASMISSIONE FAX *****

Data:

9 Giuqno 1990

Oggetto:

CIRCOLARE TECNICA 4/90 - Legge antimafia

Distribuzione:

BAI FACTORING

BARCLAYS FACTORING

BN FACTORING

CBI FACTOR

CENTRO FACTORING

COMIT FACTORING DOTT. GHIDONI
CREDIT FACTORING DOTT. LOCONSOLE
DESIO E BRIANZA FACT. RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE RAG. REALI

FACTORIT

FIN-ECO FACTORING

FINROMA

GENERAL FACTOR

IFITALIA

MEDIOFACTORING

PRIME FACTOR

SANPAOLO FACTORING

SELEFACTOR

SIFIND

SPEI FACTORING

SUD FACTORING

DOTT. MONZA

DOTT. VINCENT

DOTT. SPAGNOLETTI

AVV. BONDIOLI

DIREZIONE GENERALE

AVV. DEL FRATE

DOTT. FILIPPI

RAG. FACCHETTI DOTT. VAZZA

DOIT. CASAMASSIMA DIREZIONE GENERALE

DOTT. SCIUME'

DOTT. TANSINI

RAG. MARCACCI

DOTT. HAIM

DOTT. GUIDORIZZI

DIREZIONE GENERALE

DOTT. FURLOTTI

DOTT. LUZZATIO

DOTT. GRECO

- No. pagg. successive a questa:2

- Originale segue per posta:

- Se non pervenuto correttamente, telefonare al: 02-7704217

Presidenza e Segreteria: Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI Telefono: (02) 7704217

Sede legale: Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159

Circolare Tecnica 4/90

Riportiamo di seguito il testo dell' art. 31 della Legge 19 Marzo 1990 n. 55 relativo alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, che sostituisce il 1º comma dell' Art. 9 della Legge 4 Giugno 1985 n. 281.

"Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio, in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell' aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa."

Allo stato attuale, in base all'orientamento della Banca d'Italia riportato anche nella stampa recente (IL Sole 24 Ore del 3 e 5 Luglio), la dizione "società esercenti il credito" sembra doversi intendere in modo esteso, comprendendo quindi anche le società di factoring.

In attesa di ulteriori precisazioni (è prevista un'apposita circolare esplicativa della Banca d'Italia), porgiamo cordiali saluti.

ASSIFACT
Associazione fra le Società di Factoring Italiane

